

**Corte di Cassazione Sezione 4 Penale Sentenza 29 marzo 2021 n. 11688**

Data udienza 15 dicembre 2020

Integrale

**Lesioni colpose - Responsabilità amministrativa delle società e degli enti ex art. 25 septies dlgs n. 231/2001 - Impugnazione dell'imputato persona fisica rappresentante legale di ente avverso il capo della sentenza relativo all'affermazione della responsabilità amministrativa dell'ente - Preclusione ex art. 71 dlgs n. 231/2001 - Autonomia dell'impugnazione dell'ente rispetto a quella dell'imputato rappresentante legale**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto - Presidente

Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosaria - Consigliere

Dott. CENCI Daniele - Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS) SRL, RESPONSABILE AMMINISTRATIVO Decreto Legislativo n. 231 del 2001;

avverso la sentenza del 05/03/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. FODARONI MARIA GIUSEPPINA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' dei ricorsi.

#### RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato quella emessa dal Tribunale di Modena nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e la Centro (OMISSIS) s.r.l., giudicati, i primi due, responsabili del reato di lesioni personali colpose in danno di (OMISSIS) e la terza dell'illecito di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 25-septies e pertanto condannati alle pene per ciascuno ritenute eque.

Il giudice di secondo grado, infatti, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del (OMISSIS) per morte del medesimo e confermato nel resto la decisione impugnata.

La vicenda oggetto del giudizio, per come ricostruita nei gradi di merito, attiene all'infortunio occorso il (OMISSIS) al (OMISSIS) nel mentre si trovava all'interno della officina della Centro (OMISSIS) s.r.l., ove era giunto per far riparare un proprio camion. Durante le operazioni di riparazione egli era stato colpito dalla cabina dell'automezzo che era stata sollevata con modalita' non conformi a quanto previsto dal manuale operativo del produttore del mezzo, riportando le menzionate lesioni.

Al (OMISSIS), legale rappresentante della Centro (OMISSIS) s.r.l. era stato ascritto di non aver eseguito la valutazione dei rischi connessi alle operazioni lavorative consistenti nella riparazione della pompa idraulica di sollevamento della cabina dei camion e di non aver emanato disposizioni circa gli obblighi degli operai di attenersi ai manuali operativi delle macchine oggetto di intervento; ed ancora, di aver omesso di vietare l'accesso di terzi all'officina e di aver omesso di somministrare la necessaria formazione all'operaio (OMISSIS). Al (OMISSIS), soggetto preposto, era stato rimproverato di aver disposto che la riparazione avvenisse con modalita' difformi da quanto previsto dal manuale operativo e di aver permesso la presenza del cliente nell'area delle operazioni.

Alla società veniva ascritto l'illecito di cui all'articolo 25-septies perché dal reato presupposto essa aveva tratto vantaggio, consistito nel risparmio del denaro necessario allo svolgimento dell'attività di formazione e alla esecuzione della valutazione dei rischi.

2. Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) a mezzo del difensore avv. (OMISSIS) deducendo con unitario motivo il vizio della motivazione.

Lamenta che non sia stato considerato quanto dedotto con l'appello, ovvero che il giorno del sinistro il (OMISSIS) era assente e aveva delegato le funzioni di supervisione al (OMISSIS); che il (OMISSIS) aveva adottato tutti i presidi di sicurezza; che non sia stato motivato in ordine alla ricorrenza nella specie del caso fortuito; che non sia stato riconosciuto il carattere anormale della condotta della persona offesa; che non siano state indicate le misure che l'imputato avrebbe dovuto adottare per evitare il sinistro; che non sia stata adeguatamente motivato il giudizio sulla discrasia rilevabile tra le prime dichiarazioni della persona offesa e del (OMISSIS) e quelle rese in dibattimento.

3. A mezzo del difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione la Centro (OMISSIS) s.r.l., lamentando con unitario motivo il vizio della motivazione, che viene così specificato:

- la Corte di appello ha attribuito attendibilità alla persona offesa senza considerare che l'operatore che aveva tradotto quanto da questa detto poteva non essere infallibile e quindi poteva essere incorso in errore di interpretazione dell'altrui pensiero;

- è stata ritenuta l'attendibilità della persona offesa in ragione della gravità delle lesioni e della vicinanza delle prime dichiarazioni al momento dell'incidente come se tali elementi fossero in grado di escludere l'approntamento di una verità di comodo;

- si è attribuita maggiore attendibilità alla prima versione del teste (OMISSIS) perché la seconda poteva essere animata dall'intento di aiutare in ambito processuale il proprio datore di lavoro, come se i rapporti tra i due non fossero identici nei due momenti;

- si è ritenuta la rilevanza causale della omessa formazione e della mancata osservanza del manuale operativo senza considerare che anche l'eventuale formazione avrebbe avuto contenuto necessariamente generico e quindi non avrebbe evitato l'evento;

- è contraddittoria la negazione del dato storico della mancanza di scotimento della cabina da parte della persona offesa;

- e' illogico ritenere connessa la imprudenza del (OMISSIS) consistita nel non assicurare solidamente la cabina del camion all'aver permesso la presenza della persona offesa nell'area delle operazioni e alla manovra imprudente di quest'ultima;
- illogico e' anche ritenere che la circostanza che il (OMISSIS) avesse invitato piu' volte la persona offesa ad allontanarsi dall'area riservata ai dipendenti della (OMISSIS) s.r.l. fosse indice di una irregolare prassi consolidata;
- illogico e' ritenere sussistente il vantaggio dell'ente, posto che la semplice consultazione del manuale di officina da parte del (OMISSIS) sarebbe stata sufficiente ad evitare l'evento.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso del (OMISSIS) e' inammissibile. Esso consiste nella mera riproposizione dei rilievi gia' posti in sede di appello e che la Corte di appello ha considerato replicando con motivazione non manifestamente illogica ("E' inammissibile a norma dell'articolo 606 c.p.p., comma 3, u.p. il ricorso per cassazione nel quale venga riproposta una questione che abbia gia' formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si e' pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici": Sez. 2, Sentenza n. 22123 del 08/02/2013, Panardi e altri, Rv. 255361 - 01); per altro verso si tratta di affermazioni di dati fattuali in aperta opposizione all'accertamento operato dai giudici di merito. Tale da sottendere la sollecitazione di una ricostruzione alternativa dei fatti, preclusa a questa Corte.

L'inammissibilita' del ricorso non consente di rilevare la estinzione del reato per decorrenza del termine massimo di prescrizione.

Con una serie di pronunce emesse in tema di ricorso per cassazione diretto unicamente a far valere la prescrizione, le SS.UU. di questa Corte hanno affermato l'inammissibilita' del ricorso che intenda far valere la prescrizione verificatasi dopo il giudizio di appello, nel tempo intercorrente alla celebrazione del giudizio di legittimita' (Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531). Quel che rileva in questa sede e' il principio secondo il quale "la intervenuta formazione di un giudicato sostanziale, derivante dalla formazione di un atto di impugnazione invalido...preclude ogni possibilita', sia di far valere una causa di non punibilita' precedentemente maturata, sia di rilevarla di ufficio". Infatti "l'intrinseca incapacita' dell'atto invalido di accedere davanti al giudice della impugnazione" comporta che il fatto storico (nella specie: il decorso del tempo necessario a prescrivere il reato) rimanga giuridicamente irrilevante, atteso che, comunque, il giudicato (sostanziale) - proprio per la inammissibilita' del ricorso che non da' ingresso alla fase di legittimita'- si e' gia' formato" (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164).

Tale orientamento e' stato da ultimo ribadito, allorquando le Sezioni Unite hanno statuito che l'inammissibilita' del ricorso per cassazione preclude la possibilita' di rilevare d'ufficio, ai sensi dell'articolo 129 c.p.p. e articolo 609 c.p.p., comma 2, l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata ne' eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818).

5. Il ricorso dell'ente e' parimenti inammissibile.

Occorre considerare che l'ente, pur condannato in primo grado, non propose appello avverso la sentenza, che fu impugnata unicamente dagli imputati. Il (OMISSIS) formulo' anche un motivo che atteneva alla responsabilita' dell'ente, contestando che esso avesse ricavato un vantaggio dalla condotta concretante il reato presupposto.

L'aver omesso di impugnare la sentenza di secondo grado preclude all'ente di proporre ricorso per cassazione avverso la medesima.

Va considerata, al riguardo, l'autonomia della posizione dell'ente da quella della persona fisica autrice del reato presupposto; autonomia che e' in primo luogo di carattere sostanziale ma che si riflette sul diritto di impugnazione, riconosciuto autonomamente all'uno e all'altra.

Cio' rende valevole anche nel caso di specie il principio, piu' volte formulato da questa Corte, secondo il quale l'articolo 587 c.p.p., comma 1, che consente al coimputato non impugnante (o che abbia proposto impugnazione inammissibile) di partecipare al procedimento di impugnazione promosso da altro imputato, giovandosi della impugnazione di quest'ultimo, non attribuisce all'imputato non appellante un autonomo diritto a proporre ricorso per cassazione, nell'ipotesi di mancato accoglimento dei motivi presentati dall'imputato ritualmente appellante; invero, l'effetto estensivo della impugnazione tende semplicemente ad assicurare la "par condicio" degli imputati che si trovino in situazioni identiche, ma non determina una riammissione nei termini prescritti per la impugnazione (Sez. 2, n. 2349 del 10/01/2006 - dep. 19/01/2006, Dalipi ed altro, Rv. 23315201).

Nel caso dell'ente il tema si propone in termini analoghi, alla luce delle previsioni del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articoli 71 e 72.

A mente dell'articolo 71, contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente puo' proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo. Contro la sentenza che applica una o piu' sanzioni interdittive, l'ente puo' sempre proporre appello anche se questo non e' ammesso per

l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo. Si coglie qui l'autonomo diritto dell'ente ad impugnare la sentenza che gli applica sanzioni.

L'articolo 72, dal canto suo, dispone che le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Si tratta di una disposizione analoga a quella recata dall'articolo 587 c.p.p. e che sostiene il principio secondo il quale, in caso di condanna dell'imputato nel giudizio di appello che non abbia visto anche l'ente farsi appellante, questo non può proporre ricorso per cassazione, giacché il Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 72 permette di estendere all'ente non impugnante gli effetti favorevoli conseguiti dall'impugnazione presentata dall'imputato, ma non gli riconosce un autonomo diritto al ricorso per cassazione, con eversione della catena devolutiva.

Interrogandosi intorno alla identificabilità di un interesse ad impugnare dell'imputato nei confronti del quale è stato dichiarato non doversi procedere per estinzione di un reato presupposto della responsabilità dell'ente e nei confronti del quale non siano state emesse statuizioni civili, la VI sezione (n. 41768 del 22/06/2017, P.G., P.C. in proc. Fitto e altri, Rv. 27128701) ha affermato, in modo del tutto condivisibile, che "la regola della prevalenza del rilievo della causa estintiva del reato su quello concernente un vizio di motivazione o una nullità, salvo che non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, resta ferma nei confronti degli imputati persone fisiche anche per le ipotesi in cui i reati dichiarati estinti per prescrizione costituiscano il presupposto della responsabilità amministrativa di un ente a norma del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, almeno quando a carico di detti imputati non vi siano statuizioni civili".

L'affermazione interessa in questa sede perché evidenzia come già la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare la mancanza di interesse della persona fisica a proporre motivi che attenevano unicamente all'ente giacché non investivano la sussistenza e l'attribuibilità alla persona fisica del reato presupposto; ed interessa perché attesta la autonomia anche processuale delle posizioni dell'ente e della persona fisica autrice del reato presupposto. Ben osserva, la VI sezione, che "l'imputato persona fisica autore del reato presupposto, anche quando sia rappresentante legale e socio della persona giuridica, non è legittimato, né ha interesse ad impugnare il capo della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità amministrativa dell'ente, per effetto della limitazione soggettiva a proporre impugnazione prevista dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 71 nonché, contestualmente, del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (Sez. 5, n. 50102 del 22/09/2015, D'Errico, Rv. 265587).

Inoltre, un piu' ampio interesse giuridicamente apprezzabile per l'imputato persona fisica nelle ipotesi di sentenza di prescrizione e contestuale dichiarazione di responsabilita' dell'ente non puo' discendere da considerazioni concernenti le conseguenze economiche indirette o riflesse per la sua posizione di socio o di amministratore a seguito dell'irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001". Da un canto l'ente e' soggetto distinto dal socio o dall'amministratore, e, quando vanta personalita' giuridica, e' anche dotato di piena autonomia patrimoniale (per questo rilievo v. ancora Sez. 5, D'Errico, cit.). In secondo luogo, dal principio formulato da Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013 - dep. 27/09/2013, Sciortino, Rv. 25608701 deriva che le conseguenze indirette derivanti all'imputato persona fisica dall'irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, in quanto appartenenti ad un ambito patrimoniale o comunque extra-penale, non integrano il fatto costitutivo di un interesse idoneo a determinare "una riapertura del tema penale". Ne' va trascurato che a ritenere inapplicabile il principio valevole per il caso di imputato persona fisica autore di un reato dichiarato prescritto con sentenza priva di conseguenze civili, solo perche' il fatto e' presupposto della responsabilita' amministrativa di un ente, si determinerebbe una disparita' di trattamento a favore di tale imputato persona fisica, "rispetto a quella riconosciuta, sempre in sede penale, all'imputato persona fisica autore di un reato dichiarato prescritto con sentenza implicante conseguenze civili, ma non concernente un reato presupposto, nonostante anche il primo faccia valere interessi di natura patrimoniale e comunque non sia legittimato ad impugnare per conto dell'ente". Nell'argomentare la soluzione rinvenuta, la VI sezione ha altresì rilevato che "la disciplina in materia di impugnazioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001 non mira a creare assoluta identita' di posizioni tra imputato persona fisica ed ente, bensì, come rileva la Relazione ministeriale, ad "evitare, fin dove possibile, l'insorgere di un possibile contrasto di giudicati tra l'accertamento penale e quello relativo all'illecito amministrativo dipendente dal medesimo reato", nonche' a garantire alla persona giuridica "la piu' ampia possibilita' di impugnare pronunce applicative delle sanzioni interdittive"". Ed ancora, dopo aver nuovamente rammentato che per effetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 71 nonche' del principio di tassativita' dei mezzi di impugnazione, l'unico soggetto legittimato ad impugnare il capo della sentenza relativo all'affermazione di responsabilita' amministrativa dell'ente, e' solo quest'ultimo, anche quando l'imputato persona fisica autore del reato sia anche rappresentante legale e, insieme, socio della persona giuridica (Sez. 5, n. 50102 del 22/09/2015, D'Errico, Rv. 265587), la Corte ha precisato che la rilevanza dell'interesse dell'ente non puo' essere recuperata in ragione della regola sulla estensione delle impugnazioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 72 perche', secondo la giurisprudenza di legittimita', la regola generale in materia, dettata dall'articolo 587 c.p.p., implica l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non, invece, l'estensione da un coimputato all'altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere da parte del giudice di esaminarli (cfr. Sez. 6, n. 21739 del 29/01/2016, Tarantini, Rv. 266917,

nonche' Sez. 1, n. 44319 del 30/09/2014, Gargiulo, Rv. 261697). In altri termini, le impugnazioni dell'imputato persona fisica e dell'ente sono e restano tra di loro indipendenti: e' solo l'eventuale risultato positivo che si estende per evitare giudicati contrastanti che potrebbero imporre la revisione della sentenza dichiarativa di responsabilita' nei confronti dell'ente, a norma del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 73. In ogni caso, comunque, appare eccentrico, da un punto di vista del sistema normativo, ipotizzare che il legislatore abbia prefigurato l'ammissibilita' degli esiti dell'impugnazione proposta da un soggetto in funzione dell'interesse di un distinto soggetto, dotato di propri ed autonomi poteri di impugnazione.

Resta quindi confermato che l'ente ricorrente, non avendo proposto appello avverso la sentenza di condanna, non puo' giovare a tal fine dell'impugnazione proposta dall'imputato, poiche' effetti estensivi si sarebbero prodotti solo nel caso di accoglimento dell'appello e sul piano della comunicazione degli esiti della pronuncia, non gia' su quello del recupero della impugnabilita' di una pronuncia ormai esitata nel giudicato, essendo stati definiti tutti i punti della regiudicanda.

Ne consegue, come scritto in apertura, l'inammissibilita' del ricorso.

6. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di duemila Euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.